COMUNE DI PIEVE TORINA
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSA

Il presente Regolamento, fatto salvo quanto gia' stabilito in materia dallo Statuto Comunale , disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale .

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento- da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati- disciplina:
a) il funzionamento del Consiglio comunale;
b) la presentazione e discussione delle varie proposte;
c) il quorum richiesto per la validita' delle sedute consiliari;
d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio comunale.

ART.2
ORGANI DEL COMUNE

Gli organi del Comune sono:
1) il Consiglio comunale;
2) la Giunta comunale;
3) il Sindaco.

ART.3
MODALITA' DI NOMINA E STATO GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI

La legge dello Stato disciplina:
1) l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco;
2) la durata in carica del Consiglio comunale e del Sindaco;
3) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;
4) la posizione giuridica degli amministratori;
5) i casi di ineleggibilita' ed incompatibilita';
6) le modalita' per la nomina della Giunta municipale;
7) la procedura dei ricorsi;
8) le indennita' e le aspettative spettanti ai consiglieri.

ART.4
ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

ART.5
CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e

deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.
La convocazione della prima seduta del Consiglio comunale e la presidenza spettano al Sindaco.
In caso di assenza del sindaco presiede il consigliere anziano.
E' consigliere anziano colui che, in base alle vigenti norme, ha conseguito nelle consultazioni popolari la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei consiglieri proclamati eletti a norma dell'art.7 comma 7, della legge 25 marzo 1993, n.81.
In caso di assenza o di rifiuto del consigliere anziano di presiedere l'assemblea, vi subentra il consigliere che nella graduatoria di anzianita' occupa il posto immediatamente successivo.

ART.6
FUNZIONI DEL CONSIGLIO E DELIBERE

Il Consiglio comunale e` l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attivita' dell'Ente e delle aziende municipalizzate.
La competenza specifica del Consiglio e` quella indicata nell'art.42, comma 2, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art.42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi(Giunta comunale), salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza,devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla loro adozione.

ART.7
MANCATA RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA

In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi - sino alla data della mancata approvazione - i provvedimenti adottati.

ART.8
SEDUTE DEL CONSIGLIO

Le sedute del Consiglio comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
Puo`, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del Sindaco che deve informare i consiglieri per l'avviso di convocazione.

ART.9
SEDUTE FUORI DELLA SEDE COMUNALE

Per le riunioni fuori della sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, nonche` sui giornali di maggiore diffusione locale e servendosi degli altri mezzi di informazione.

ART. 10
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute consiliari sono pubbliche.Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, puo` stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta.

ART.11
SESSIONI

1)- Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto, possibilmente con cadenza quadrimestrale,e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita`;

2)- Puo' essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della domanda;

3)- Puo' essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato,non osservi gli obblighi della convocazione;

4)- Puo', con le modalita' di cui all'art.39,secondo comma,della legge n.267/2000, essere riunito dall'organo regionale di controllo quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

5)- Per le riunioni di cui al primo e secondo comma,il Sindaco deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione,almeno tre giorni prima,salvo i casi d'urgenza.

ART. 12
COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1)- I Consiglieri Comunali si riuniscono in Gruppi.Anche il singolo Consigliere puo' costituirsi in Gruppo. I Consiglieri eletti nella medesima lista,formano,di regola,un Gruppo consiliare.

2)- Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui e' stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale,allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3)- Alla prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto i Consiglieri comunicano al Sindaco il nominativo dei Capigruppo e dell'eventuale Vice Capogruppo.

4)- In corso di mandato i Consiglieri possono cambiare Gruppo,costituire nuovi gruppi,cambiare Capogruppo;tali circostanze dovranno essere comunicate al Sindaco che dovra' informare l'assemblea alla prima seduta utile.

ART.13
CONVOCAZIONE

1)- La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo

comunale,che deve farne formale dichiarazione.

2)- Quando l'avviso non puo' essere recapitato per assenza dal domicilio del destinatario o dei suoi familiari,lo stesso, viene depositato presso la Sede Comunale.Di tale deposito e' data comunicazione all'interessato mediante raccomandata o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma.

3)- Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, l'avviso di convocazione verra' trasmesso a mezzo fax, qualora richiesto dal consigliere, o mediante lettera raccomandata.
Qualora il consigliere abbia richiesto l'invio a mezzo fax esonera

l'Amministrazione da quasiasi responsabilita' derivante dalla bonta` della ricezione.

4)- L'avviso,con l'elenco degli argomenti da trattare,deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; per il computo del termine si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di Procedura Civile.

5)- Copia integrale della documentazione relativa agli argomenti in discussione deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni liberi prima della seduta del consiglio.

6)- Nei casi d'urgenza,l'avviso,unitamente all'elenco degli argomenti,va consegnato almeno 24 ore prima.

7)- Nel caso di cui al superiore comma 6,l'esame di tutti o parte degli argomenti,va differito al giorno seguente,qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

8)- L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna riunione consiliare deve,sotto la responsabilita' del Segretario Comunale,essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno cinque giorni prima della data della fissazione della prima adunanza.

9)- Nessuna proposta puo' essere sottoposta all'esame del Consiglio se, in aggiunta alle disposizioni del comma 5,non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari,per poter essere esaminata, almeno ventiquattrore prima della riunione.

10)- Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

ART.14
SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE

1)-Il Consiglio non puo' deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno , se alla seduta in prima convocazione,non interviene almeno la meta' dei Consiglieri assegnati al Comune.Alla seduta di seconda convocazione,che dovra' tenersi in altro giorno e, comunque,almeno ventiquattrore dopo quella andata deserta,le deliberazioni sono valide,purche' intervengano almeno quattro Consiglieri.

2)- Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validita'delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o anche parenti od affini siano al quarto grado civile abbiano interesse.

3)- I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto, si

computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4)- I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 15
SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1)- E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non pote' aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata aperta, non pote' proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad un altra data .

2)- L'avviso per la seconda convocazione e' rinnovato solo ai

Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

3)- Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco,dal Consiglio.
Di essi e' dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti.

ART. 16
ORDINE DEL GIORNO

1)- L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati,fatta eccezione per i casi di cui al terzo e quarto comma dell'art.2.

2)- Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3)- Il Consiglio puo` discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4)- La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare,e' disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 17
PRESIDENZA

IL Consiglio, salvo diverse disposizioni di legge ,e' presieduto dal Sindaco; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta all' assessorecon delega generale-Vicesindaco,in caso di assenza di questi, al Consigliere anziano.

ART. 18
SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1)- All'ora stabilita per l'inizio della seduta consiliare,il Segretario procede all'appello.Constatata la presenza di meta' dei Consiglieri,il Presidente dichiara valida e aperta la seduta.